



## CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 09 – 09 APRILE 2026

Riunione del 26.3.2026

Collegio:

Avv. Claudio Cutrera   Presidente  
Avv. Marcello Pacifico   Vice Presidente  
Avv. Luisella Savoldi   Componente

**CSA 08.25.26 – Reclamo della S.S. NEW VOLLEY GIOIA SSD ARL in persona del Presidente p.t., avverso il C.U. del Giudice Sportivo Nazionale n. 29 del 17 Marzo 2026**

FATTO

Con comunicato ufficiale n. 29 del 17 marzo 2026, il Giudice Sportivo Nazionale disponeva, a carico della società NEW VOLLEY GIOIA SSD a R.L., la sanzione della multa di euro 700,00 *“per aver, un isolato sostenitore al seguito, nel corso del primo set, colpito con uno sputo l’assistente allenatore del sodalizio ospitante”*.

Proponeva ritualmente reclamo la NEW VOLLEY GIOIA SSD a r.l. chiedendo, in via principale, l’annullamento della sanzione per insussistenza del fatto e, in via subordinata, la riduzione della stessa per sproporzione e per l’applicazione delle circostanze attenuanti.

Nello specifico, la società reclamante lamentava l’errata qualificazione dei fatti, asserendo che, a causa della presenza di un alto divisorio in plexiglass a protezione della panchina, fosse materialmente impossibile che uno sputo proveniente dagli spalti potesse aver colpito l’assistente allenatore avversario.

Rappresentava, inoltre, che gli ufficiali di gara non avrebbero potuto avere visione diretta dell’accaduto data la loro posizione e che, pertanto, il rapporto arbitrale si sarebbe fondato su una circostanza solo “riferita” dallo staff della squadra di casa.

Deduceva altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, ritenendo la sproporzione della sanzione e richiedendo la applicazione delle circostanze attenuanti al caso de quo.



La reclamante evidenziava al riguardo come, poco prima del presunto episodio, il secondo assistente allenatore della squadra avversaria si fosse rivolto verso il pubblico con un gesto palesemente provocatorio (imitando il “taglio della gola”), contribuendo a surriscaldare gli animi in un contesto di gara già teso per la sua natura di derby e per l’importanza della posta in palio.

Chiedeva, pertanto, l’ammissione e la visione delle riprese video della gara a sostegno delle proprie tesi difensive e, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti della provocazione ai sensi dell’art. 104 del Regolamento Giurisdizionale.

All’udienza di discussione del 26 Marzo 2026 erano presenti il Presidente della società reclamante, Sig. Giovanni D’Elia, assistito e difeso dall’Avv. Manuela Magistro.

L’Avv. Magistro discuteva insistendo nel proposto reclamo contestando ancora una volta il verificarsi di quanto dichiarato nel referto arbitrale, non verificatosi, come si evinceva dalle prove video allegate al reclamo stesso, di cui chiedeva l’acquisizione in giudizio.

In subordine insisteva, ove ritenuta sussistente la contestazione, per la riduzione della sanzione irrogata alla luce dei precedenti del Giudice Sportivo per la categoria del campionato in questione e della provocazione ricevuta dal pubblico dal secondo assistente allenatore della squadra avversaria, per come si evinceva sempre dalle prove video allegate.

Il Sig. D’Elia precisava che la propria società in precedenza aveva ricevuto un premio per il comportamento corretto del proprio pubblico e, in caso di specie, il pubblico era stato comunque provocato dal comportamento del secondo assistente allenatore della squadra avversaria.

La Corte si riservava di decidere.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte dispone per l’acquisizione delle prove video allegate al reclamo.

Nel merito, il reclamo merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

Dal rapporto arbitrale, che, come più volte statuito da questa Corte, costituisce fonte di prova privilegiata, si legge che *“durante il 1° set, sul punteggio di 12-7 per la squadra di casa, dagli spalti occupati dalla squadra ospite, un sostenitore della squadra ospite sputava in direzione dell’assistente allenatore della squadra di casa, colpendolo”*.

Ciò nonostante si è proceduto alla visione dei filmati della gara prodotti in atti.

Orbene le immagini visionate non permettono di escludere, con certezza, che un isolato spettatore abbia potuto compiere il gesto descritto dal Primo Arbitro.

Di sicuro si scorgono diversi sostenitori della squadra ospite contestare animosamente, si vede qualcosa sorvolare le barriere in plexiglass e l’assistente allenatore della squadra di casa lamentarsi



della presenza di qualcosa sulla giacca, come prontamente fattogli notare da un altro componente dello staff seduto accanto a lui.

L'altezza della barriera protettiva in plexiglass, per quanto significativa, non consente di escludere con assoluta certezza che qualcosa possa aver superato la protezione e raggiunto il destinatario.

Quanto alla divergenza sullo stato del punteggio, la Corte non ritiene tale eventuale errore idoneo e sufficiente per invalidare quanto riportato nel referto arbitrale, tenuto conto anche del fatto che, come si evince dagli stessi filmati acquisiti in atti, qualcosa ha sicuramente oltrepassato la barriera protettiva sopra citata e che non vi è dubbio che il settore di provenienza fosse quello occupato dai tifosi della squadra ospite.

Pertanto non emergono elementi di prova contraria di palese e incontrovertibile evidenza, idonei a superare la presunzione di veridicità del rapporto di gara.

Ne consegue la corretta applicazione dell'art. 80 del Regolamento Giurisdizionale, che pone in capo alle Società la responsabilità oggettiva per le intemperanze dei propri sostenitori.

Le medesime riprese video, tuttavia, consentono di verificare che, in precedenza, l'assistente allenatore si era rivolto verso il pubblico ospite con un gesto provocatorio che ha innegabilmente contribuito a surriscaldare gli animi e a creare un clima di accesa contestazione.

Tale circostanza assume rilevanza ai fini della commisurazione della sanzione.

L'art. 101 del Regolamento Giurisdizionale stabilisce che, nell'erogazione delle sanzioni, si debba tenere conto delle particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti e di ogni circostanza idonea a proporzionare la sanzione all'infrazione.

Inoltre, l'art. 104 del medesimo Regolamento consente alla Corte di prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Nel caso di specie, il comportamento provocatorio tenuto da un tesserato della squadra di casa costituisce un fatto ingiusto che, pur non giustificando la eventuale reazione dei sostenitori avversari, deve essere considerato quale circostanza attenuante in grado di mitigare la responsabilità oggettiva della società reclamante.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene equo ridurre la sanzione pecuniaria irrogata in primo grado, proporzionandola al fatto, tenuto conto del contesto in cui esso si è verificato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società NEW VOLLEY GIOIA SSD a R.L., riconosciute le circostanze attenuanti della provocazione, riduce la



sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo Nazionale da euro 700,00 (settecento/00) ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 09 Aprile 2026